

AGENZIA REGIONALE PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n. 323 del 10 luglio 1998

OGGETTO: SOTTOSCRIZIONE DEL TESTO DI ACCORDO PER IL TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI.

Il giorno 10 luglio 1998, alle ore 16.00, nella sede dell'A.R.R.S. (Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali) sita in Piazza Manzetti, n. 2, il Presidente dell'A.R.R.S., Ezio DONZEL, e i rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative:

per la C.G.I.L.

Anna Maria CASTIGLION

per la FIST - C.I.S.L.

Anna Maria PELLÙ

per il S.A.V.T.

Bruno DALLOU

per la U.I.L.

Ramira BIZZOTTO

per la DIREL - CONFEDIR

Ercole BALLIANA

preso atto del provvedimento della Giunta regionale in data 15 giugno 1998, n. 2132, concernente l'autorizzazione al Presidente dell'Agenzia Regionale per le Relazioni Sindacali alla sottoscrizione, ai sensi dell'art. 38, commi 1 e 2, e dell'art. 39 della l.r. 45/1995, del testo per il trattamento economico accessorio dei Dirigenti degli Enti Locali

SOTTOSCRIVONO

l'allegato testo per il trattamento economico accessorio dei Dirigenti degli Enti Locali.

Si da atto che il testo sottoscritto è corrispondente a quello allegato al citato provvedimento della Giunta regionale in data 15 giugno 1998, n. 2132, ed allegato al presente verbale di cui fa parte integrante.

Il Presidente
dell'Agenzia Regionale
per le Relazioni Sindacali
(Ezio DONZEL)

per la C.G.I.L. Anna Maria CASTIGLION

per la FIST - C.I.S.L. Anna Maria PELLÙ

per il S.A.V.T. Bruno DALLOU

per la U.I.L. Ramira BIZZOTTO

per la DIREL - CONFEDIR Ercole BALLIANA

TRATTAMENTO ECONOMICO ACCESSORIO DEI DIRIGENTI DEGLI ENTI LOCALI

PREMESSA

La legge regionale n. 17/96 ha esteso agli enti indicati all'art. 1 della L.R. n. 73/93 le disposizioni della L.R. 45/95 che all'art. 39 prevede una separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale.

Le leggi regionali sopracitate creano in Valle d'Aosta un comparto unico del pubblico impiego basato sulla competenza legislativa primaria in materia di Enti Locali conferita alla Regione con legge costituzionale n. 2/93.

L'obiettivo principale del comparto unico è quello di razionalizzare la rete burocratica locale attraverso la creazione di servizi dove siano interconnessi uffici ed apparati di Regione, Comunità Montane, Comuni ed altri Enti Locali.

In tale contesto acquista valenza strategica pervenire ad un comparto unico Enti Locali della nostra Regione con uguale trattamento economico e normativo per tutti i dipendenti.

A tali fini è stato già definito l'accordo regionale collettivo sul salario accessorio 1997 per i dipendenti inseriti nei livelli degli Enti Locali della Valle d'Aosta sottoscritto il 21/10/1997 tra A.R.R.S. e OO.SS. che ha superato il sistema premiante previsto dal contratto nazionale, di difficile applicazione nella realtà valdostana.

La scelta strategica di specifico accordo regionale collettivo sul salario accessorio già con il vigente contratto 95/97 segna un primo importante passaggio verso il contratto unico di comparto.

L'accordo regionale sottoscritto tra A.R.R.S. e OO.SS. per le qualifiche inserite nei livelli funzionali, per le stesse ragioni e motivazioni, deve completarsi anche per l'autonoma separata area di contrattazione per il personale della qualifica unica dirigenziale, dove, peraltro, è possibile da subito creare le condizioni per un analogo retribuzione di posizione ed indennità di risultato, a parità di responsabilità, con i dirigenti regionali.

Art. 1

Destinatari

In ossequio dell'art. 1 del CCNL 96-97 e dell'art. 37 del CCNL 95-96 le risorse finanziarie del presente accordo sono destinate esclusivamente alla retribuzione di posizione e all'indennità di risultato del personale con qualifica Dirigenziale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

Art. 2

Personale interessato

Il personale con qualifica dirigenziale di cui al presente accordo è quello dipendente dagli enti indicati all'art. 1 della L.R. n. 73/93, facenti parte del comparto di cui all'art. 5 del D.P.C.M. 30/12/1993, n° 593.

Art. 3

Trattamento economico accessorio

Ai fini dell'erogazione del trattamento economico accessorio, in sostituzione degli art. 39, 40, 41, 43 e 44 del C.C.N.L. si applicano, a decorrere dall'1/9/1997, i contenuti del presente accordo.

In analogia con il contratto in essere dei Dirigenti dell'Amministrazione regionale, il trattamento economico accessorio è costituito dalla retribuzione di posizione e dall'indennità di risultato.

Art. 4

Retribuzione di posizione

Il trattamento economico accessorio individuale di cui al precedente art. 3 relativo alla retribuzione di posizione si articola come segue:

- 1) per gli Enti che alla data di entrata in vigore del presente accordo hanno applicato l'art. 40 del CCNL, esso è pari agli importi già deliberati ;
- 2) per gli Enti che, alla data di entrata in vigore del presente accordo, hanno confermato l'importo già attribuito per l'indennità di funzione ai sensi dell'art. 38 del DPR 333/90 con le maggiorazioni contrattualmente previste, fermo restando i corrispondenti importi massimi stabiliti dall'art. 40 del vigente CCNL e derivanti dalle tipologie in essere degli Enti come classificati dal D.P.R. n. 347/83, a

decorrere dal 1/9/97 si applica l'art. 10 del contratto collettivo 94-97 del personale con qualifica Dirigenziale dell'Amministrazione regionale.

Art. 5

Indennità di risultato

Fermo restando le disponibilità finanziarie di cui al successivo art. 6, in analogia con il contratto del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, le parti ritengono di far assumere all'indennità di risultato per i Dirigenti in servizio alla data del 1/9/97 o assunti successivamente, due momenti applicativi.

Dall'1/1/96 al 31/8/97 nelle quantità massime sottoriportate legate ai soli parametri della effettiva presenza in servizio (prestazione effettivamente resa) e, fatta eccezione del congedo ordinario, con esclusione di qualsiasi forma di congedo o permesso retribuito.

DIRIGENTI CON INDENNITÀ DI FUNZIONE RAPPORATA ALLA EX 2[^] DIR.
O CON RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI CUI AL COMMA 2 PUNTI A) E B)
DELL'ART. 40 DEL C.C.N.L.

10.259.000 comprensivi di 13[^] mensilità
(riferite al periodo 1/1/96-31/8/97) in analogia a quanto corrisposto
alla ex qualifica Dirigenziale regionale

DIRIGENTI CON INDENNITÀ DI FUNZIONE RAPPORATA ALLA EX 1[^] DIR.
O CON RETRIBUZIONE DI POSIZIONE DI CUI AL COMMA 2 PUNTO C) O AL COMMA 3
PUNTI A) E B) DELL'ART. 40 DEL C.C.N.L.

6.918.000 comprensivi di 13[^] mensilità
(riferite al periodo 1/1/96-31/8/97) in analogia a quanto corrisposto
alla ex qualifica Vice-Dirigenziale regionale

A partire dall' 1/9/97, in analogia a quanto previsto dall'art. 2 punto B) del C.C.R.L per la definizione e chiusura del biennio economico 96/97 del personale appartenente alla qualifica unica dirigenziale dell'Amministrazione regionale, si definiscono le quantità massime riferite al periodo 1/9/97 - 31/12/97, comprensive dei benefici della 13^ mensilità, da erogarsi sulla base dei criteri e modalità indicati all'art. 3, commi 1 punto B) e commi 2 e 3 del C.C.R.L. di chiusura del biennio economico 96/97 dell'area dirigenziale.

Enti Locali	
Fasce- art. 40 C.C.N.L.	Importi
-	3.251.000
Comma 2 punto a)	3.251.000
Comma 2 punto b)	1.790.000
-	1.790.000
Comma 2 punto c)	1.209.285
Comma 3 punto a)	1.209.285
Comma 3 punto b)	968.000

Art. 6

Finanziamento

Il finanziamento dell'applicazione dei precedenti articoli deve avvenire nei limiti delle risorse destinate al trattamento economico accessorio (retribuzione di posizione ed indennità di risultato) della dirigenza, per l'ammontare non ancora utilizzato alla data di sottoscrizione del presente accordo, derivanti dal C.C.N.L. decorrente dal 31/12/1995 e riferite all'intero periodo di valenza dello stesso (31/12/95 - 31/12/97).

Ove dette risorse non fossero sufficienti a finanziare l'erogazione della retribuzione di posizione e dell'indennità di risultato nelle cifre previste nei precedenti articoli, le stesse vanno intese quali limiti massimi e l'erogazione del trattamento economico accessorio non potrà superare gli stanziamenti previsti in bilancio.

Ove, invece, erogata la retribuzione di posizione e l'indennità di risultato nelle cifre previste nei precedenti articoli, a consuntivo risultassero ancora disponibili delle risorse nel citato fondo annuale (retribuzione di posizione ed indennità di risultato), esse sono riassegnate ai relativi capitoli di spesa per l'esercizio finanziario successivo.

Negli Enti che hanno già corrisposto la retribuzione di posizione e l'indennità di risultato in misura superiore a quella massima prevista dal presente accordo, si mantiene la differenza, da riassorbire con i futuri miglioramenti contrattuali, ad personam.

Art. 7

Graduazione delle posizioni

Le Amministrazioni che per ragioni varie (carenza di organici ecc.), alla data di sottoscrizione del presente accordo, non hanno graduato le posizioni dirigenziali in applicazione dei commi 2° e 3° dell'art. 39 del C.C.N.L., vi provvedono con atto ricognitivo decorrente dall'1/9/97.

Detta ricognizione graderà le varie posizioni dirigenziali con i connessi livelli di responsabilità e la conseguente quantificazione della retribuzione, tenendo conto delle indennità di funzione in essere per il personale in servizio, con riserva di rivedere o riformare, per il futuro, l'intero assetto organizzativo dell'Ente.

Art. 8

NORME DI SALVAGUARDIA

Di cui all'art. 38, comma 4, della L.R. 45/95

Al finanziamento del trattamento economico accessorio previsto dagli articoli precedenti si provvede unicamente con le risorse non ancora utilizzate derivanti dall'applicazione del C.C.N.L. decorrente dal 31/12/1995: quindi il presente accordo non comporta un maggiore onere per le Amministrazioni locali al di fuori degli stanziamenti di bilancio già previsti ed attualmente disponibili.

Qualora non intervengano successivi accordi, i contenuti economici e normativi del presente accordo saranno prorogati oltre la scadenza temporale prevista del C.C.N.L. (31/12/97), mentre i benefici previsti potranno avere in qualsiasi momento sospensione totale o parziale in caso di accertata esorbitanza dai limiti di spesa.